

# STATUTO ASSOCIATIVO



## ARGOS

Associazione per le Relazioni di Geopolitica  
Osservatorio sulla Sicurezza  
Association for Geopolitical Relations and  
Security Observatory

### ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione denominata **"Associazione per le Relazioni di Geopolitica e Osservatorio sulla Sicurezza - ONLUS" siglabile "ARGOS"**.

L'Associazione ha sede legale in Roma,  
Sarà possibile istituire sedi secondarie.

### ARTICOLO 2 FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è apolitica, asindacale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha scopo di promozione sociale, culturale e artistica, di formazione degli appartenenti alle forze di polizia e generalmente degli appartenenti alle forze armate, di fornire una visione sui fatti che riguardano la geopolitica, la sicurezza, mediante l'organizzazione di un osservatorio, di eventi, convegni, seminari, inserti, pubblicazioni, corsi e attività che promuovano la cultura e l'informazione nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento del livello di sicurezza sociale. Avrà quale finalità quella di raggruppare anche le forze dell'ordine nazionali e internazionali, effettuare lo scambio di informazioni sui livelli di sicurezza e studiare il loro miglioramento e rinnovamento.

L'Associazione, che è democratica ed indipendente si propone di stimolare nei propri aderenti lo spirito associativo, lo scambio d'idee, d'esperienze e d'apporti culturali, di favorire tra loro il confronto e di promuovere incontri e contatti con le organizzazioni politico-governative, locali e centrali, amministrative, sindacali e sociali per la realizzazione e l'affermazione di un modello di principi unitari fra i soci e *"gli appartenenti alle Forze di Polizia"*.

L'Associazione si propone, inoltre di realizzare, nei limiti consentiti dalla legge iniziative a carattere sociale intese a conseguire il miglioramento dello stato psicofisico e della qualità di vita degli associati, anche tramite la promozione d'attività sportive e forme cooperativistiche.

L'Associazione, ispirandosi a criteri di concreta solidarietà, promuove iniziative solidali a favore delle famiglie degli operatori delle FF.OO., concorrendo anche alla tutela della salute psico-fisica.

Nel perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà:

- promuovere ed organizzare l'aggiornamento e la formazione professionale
- promuovere viaggi, convenzioni, cooperative edilizie agevolate,
- promuovere lo studio e gli scambi culturali con le forze di polizia internazionali e organizzazioni governative e non che hanno le medesime finalità.
- promuovere la divulgazione e la conoscenza di quanto sopra pubblicando prodotti editoriali, anche multimediali e attraverso l'utilizzo della rete internet, raccogliendo fondi pubblici e privati, donazioni, pubblicità e quant'altro necessario per il mantenimento delle stesse.

### ARTICOLO 3 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## **ARTICOLO 4** **SOCI ADERENTI**

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori, aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale e in quella dei soci fondatori, gli intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari e sostenitori tutti coloro la cui domanda d'ammissione sia accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

I soci ordinari si distinguono in "operatori" e "familiari".

Sono soci ordinari "operatori", ed hanno diritto di voto nell'Assemblea, tutti coloro che svolgono funzioni di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria o Pubblica Sicurezza e, anche gli appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale, della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale, delle Guardie Giurate; tutti coloro che svolgono anche in ambito militare attività tecnico-professionale, sanitario e scientifico a qualsiasi titolo compresi gli investigatori e i vigili del fuoco e tutti coloro che svolgono servizio di polizia militare. Gli appartenenti al nucleo familiare dei soci fondatori e dei soci ordinari che appartengono alla categoria dei commi precedenti possono richiedere l'iscrizione come soci ordinari.

Il Consiglio può deliberare l'accettazione all'iscrizione dei soci che appartengono ai ruoli del mondo civile, accademico o di altre amministrazioni pubbliche o private e gli stessi dovranno comunque sostenere le finalità di cui all'art. 2.

Sono soci sostenitori le persone che, non avendo precedenti penali, simpatizzano per gli operatori delle forze dell'ordine. Non hanno diritto al voto i soci ordinari familiari e sostenitori.

L'adesione all'Associazione è libera previo rilascio della tessera associativa e il socio potrà effettuare il pagamento del contributo annuale che potrà avvenire con l'abbonamento alla rivista della associazione, o con il versamento direttamente della quota. I soci ordinari familiari ed i soci ordinari aggregati, effettuano il pagamento di una quota pari alla metà del contributo annuale. I soci sostenitori sono tenuti al versamento di una quota d'iscrizione pari al doppio di quella stabilita per il socio ordinario operatore.

L'iscrizione all'atto della costituzione è a titolo gratuito per il primo anno; la quota di iscrizione, a partire dal secondo anno di vita dell'Associazione, verrà deliberata dall'Assemblea, convocata dal Presidente per l'approvazione del bilancio, a norma dell'art. 8 del presente Statuto e comunicata ai soci, con diritto di recesso dall'iscrizione. Le quote di adesione saranno utilizzate per le finalità stesse dell'associazione con il controllo dei bilanci da parte del Consigliere tesoriere. Ai soci sarà consegnata una tessera di riconoscimento a rinnovo annuale.

La qualità di socio, che è intrasmissibile, si acquista con l'iscrizione e si perde alla scadenza annuale della tessera oppure per decesso, dimissioni, esclusione.

In caso di gravi motivi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento emanato su delibera del Consiglio medesimo, può disporre l'esclusione dell'Associato.

## **ARTICOLO 5** **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo diventano di proprietà dell'Associazione.

Le entrate sono costituite:

- a) -dalle quote associative;
- b)-dagli interessi attivi;
- c)-dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.
- d)-dai ricavi di natura commerciale e non derivanti dalle attività svolte dall'Associazione e strumentali al raggiungimento dello scopo dell'Associazione

## **ARTICOLO 6** **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente accompagnato dalla relazione finanziaria redatta dal revisore dei conti – se nominato.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale, non saranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **ARTICOLO 7** ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- 1) – l'Assemblea generale;
- 2) – l'Assemblea dei soci fondatori
- 2) – il Consiglio di Amministrazione;
- 3) – il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) – il Segretario;
- 5) – il Consigliere tesoriere;
- 6) – il Consigliere membro

## **ARTICOLO 8** L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati aventi diritto al voto e deve essere convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea generale può, inoltre, essere convocata quando il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità e l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Le convocazioni devono avvenire mediante avviso personale, da spedirsi, a mezzo posta, e-mail, avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione o comunicazione presso l'ufficio di appartenenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea, e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea generale, validamente costituita, provvede, alla scadenza del mandato, alla nomina del Segretario del Consiglio d'Amministrazione, e degli altri 2 membri del Consiglio di Amministrazione.

Sia il Presidente che il Segretario possono essere coadiuvati, se necessario, da una ulteriore nomina di un Vice Presidente o dal Segretario Aggiunto, nominati sempre dal Consiglio, che in loro assenza ne rivestono le medesime funzioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea generale e, in sua assenza provvede il Vice Presidente, se nominato, o altrimenti provvede a votazione con maggioranza assoluta dei presenti, l'Assemblea generale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea generale delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulle nomine;
- sulle modifiche dello Statuto,

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Per le modifiche dello Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti per le prime 2 votazioni. Successivamente è sufficiente la maggioranza assoluta dell'Assemblea.

## **ARTICOLO 9** L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L'Assemblea dei soci fondatori si riunisce su convocazione proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su proposta congiunta di almeno due dei propri componenti ed è presieduta dal più anziano dei soci fondatori presente alla stessa.

La convocazione è inviata almeno otto giorni prima della data fissata mediante comunicazione a mezzo lettera, telegramma, telefax contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea dei soci fondatori può, inoltre, essere convocata quando il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità e l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Ciascun socio fondatore ha diritto a un voto; è consentita delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci fondatori solo ad un altro socio fondatore.

L'Assemblea dei soci fondatori delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal segretario nominato all'inizio della riunione.

Copia del verbale, ai fini di idonea pubblicità, deve essere reso disponibile presso la sede dell'Associazione, entro dieci giorni successivi alla riunione assembleare.

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci fondatori:

- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- le modifiche del presente Statuto Associativo secondo quanto previsto al successivo art. 16

## **ARTICOLO 10** CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata dal Consiglio d'Amministrazione, composto dal Presidente, dal Segretario, e da 2 consiglieri membri.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente, il quale provvede a convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Esso delibera a maggioranza con la presenza minima del 60 % dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione ha i seguenti compiti:

- nomina il Tesoriere tra i propri componenti;
- delibera sull'iscrizione dei soci, sull'espulsione di quelli di essi che si siano resi indegni di appartenere all'Associazione o che abbiano tenuto un comportamento meno che conforme alla normale correttezza nei confronti dell'Associazione o con gli altri associati;
- decide la programmazione delle iniziative da attuare e ne dà esecuzione;
- gestisce il patrimonio dell'Associazione e autorizza le spese di gestione;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di istituire nuove cariche, laddove sia necessario favorire il perseguimento degli scopi dell'Associazione, nonché per la consistenza numerica dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta centrale indetta dal Presidente con:

1. Presidente,
2. Segretario,
3. Consigliere tesoriere;
4. Consigliere membro;
5. Consigliere membro;

si riunisce in seduta plenaria con tutti gli organi del precedente comma e i delegati responsabili regionali ed esteri, qualora tale delegazione sia operativa;

decide sulle spese necessarie al funzionamento ed all'organizzazione dell'Associazione, ivi compresi i rimborsi di eventuali spese sostenute per ragioni sociali da membri dell'Associazione;

determina la quota che dovrà essere devoluta alle Sezioni Regionali ed Estere;

conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene opportuni e necessari oltre a quelli già al medesimo attribuiti dal presente statuto;

delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni da qualunque parte provengano.

Sia il Presidente che il Segretario possono essere coadiuvati, se necessario, da una ulteriore nomina di un Vice Presidente o dal Segretario Aggiunto, nominati sempre dal Consiglio, che in loro assenza ne rivestono le medesime funzioni.

Qualora nel corso della durata del proprio mandato venga meno anche uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade e il suo Presidente deve convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci fondatori e l'Assemblea generale per la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 11** PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione, è organo direzionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci fondatori. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

All'atto della costituzione dell'Associazione le cariche verranno indicate dall'Assemblea dei Soci Fondatori i

quali entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione temporaneo fino alla prima Assemblea Generale da convocare entro 12 mesi dalla costituzione.

Il Presidente è preposto:

- alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione in seduta centrale o plenaria, anche in luogo diverso dalla sede legale;
- all'emanazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione;
- al mantenimento dei rapporti con gli organi di Governo e le altre autorità ministeriali;
- alla cura dei rapporti con le organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e soci; attraverso lo strumento della delega, è sua facoltà incaricare singoli membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici compiti e l'attuazione di particolari direttive;
- alla nomina degli avvocati e dei procuratori legali per la tutela degli interessi dell'Associazione conferendo le procure speciali e generali;
- agli uffici dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente se nominato.

## **ARTICOLO 12**

### **SEGRETARIO**

Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; ha il compito nella veste di primo consigliere, di assistere e coadiuvare il Presidente sulle decisioni e iniziative di cui all'articolo 2., di proporre nomine ed incarichi al Consiglio. In assenza del Presidente o del Vice, presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Rappresenta e promuove le iniziative di carattere culturale, e quanto espresso dall'art. 2.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Aggiunto se nominato.

## **ARTICOLO 13**

### **TESORIERE**

Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; ha il compito di tenere la contabilità, di emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente, di incassare i ricavi, proventi, donazioni o contributi vari che potrà ricevere l'Associazione e di tenere la cassa.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.

## **ARTICOLO 14**

### **REVISORE DEI CONTI**

Su decisione dell'Assemblea Generale, la gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un Revisore, nominato dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una Relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo

## **ARTICOLO 15**

### **SEZIONI REGIONALI E ESTERE**

Per una più diretta ed efficace realizzazione dei fini sociali possono essere costituite sezioni regionali ed estere.

Dette sezioni regionali ed estere sono istituite con provvedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione che, per proposta dei soci ivi residenti, provvede alla nomina di un delegato responsabile della sezione stessa che rappresenta l'associazione quale consigliere delegato nell'ambito della propria regione.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera annualmente le somme da assegnare a ciascuno che promuova, contribuisca, svolga ogni tipo di attività volta a divulgare le finalità di cui all'art. 2; inoltre stabilisce l'importo da assegnare alle Sezioni regionali ed estere, qualora siano operative e necessarie per l'attività delle Sezioni stesse. I delegati responsabili sono tenuti al rendiconto annuale.

**ARTICOLO 16**  
MODIFICHE STATUTARIE

Le clausole del presente Statuto non possono essere modificate se non attraverso una delibera dell'Assemblea dei soci fondatori e una delibera dell'Assemblea generale convocate a tale scopo. Ciascuna Assemblea delibera con le maggioranze previste per il loro funzionamento. Qualora la modifica statutaria debba essere deliberata per atto pubblico, nell'Assemblea Generale e in quella dei soci fondatori la funzione del Segretario verbalizzante verrà svolta dal notaio rogante

**ARTICOLO 17**  
SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci fondatori e dall'Assemblea Generale secondo le modalità previste nel precedente articolo 16; la nomina di uno o più liquidatori verrà deliberata dall'Assemblea Generale.

Il patrimonio risultante alla fine della liquidazione verrà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 18**  
CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, nonché le delibere dell'organo amministrativo che vada ad incidere su tali diritti ed obblighi e rapporti, verrà deferita ad un collegio Arbitrale di tre componenti che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 80 e segg c.p.c.. La nomina del Collegio Arbitrale è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma, che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio Regolamento

**ARTICOLO 19**  
RIMANDO

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo dei soci Argos.